



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio V

prot. 10926

Roma, 27 giugno 2008

**Al Direttore Generale
dell'Ufficio scolastico regionale
per la Campania**

OGGETTO: art 11bis ccni/2006 – rilievo Rag. Prov. Napoli

Codesto Ufficio ha segnalato, in data 23.06., che la Ragioneria provinciale dello Stato di Napoli ha eccepito, con nota 8184 del 20 marzo 2008, l'indebito invio, da parte di taluni dirigenti scolastici, dei provvedimenti relativi all'attribuzione agli assistenti amministrativi dell'incarico della sostituzione del dsga, ai sensi dell'art. 11bis del ccni/2006.

La Ragioneria sostiene, infatti, che i compensi spettanti al personale, per effetto del citato incarico, siano a carico dell'istituzione scolastica e che, di conseguenza, non debbano essere posti al controllo di quell'Ufficio.

In proposito, si osserva, preliminarmente, che il ccnl vigente (2007) disciplina la fattispecie in esame con modalità sostanzialmente analoghe a quelle contemplate dal precedente ccnl del 2003. Unica modifica è costituita dalla terminologia adottata per l'indennità spettante al dsga.: col precedente contratto era denominata *di amministrazione*, con quello vigente è definita *di direzione*.

Di conseguenza, ancorché le eccezioni poste siano riferite a situazioni ormai definite, la problematica risulta attuale ad ogni effetto, tenuto conto, peraltro, che con il ccni per il 2008/2009, l'articolo 11bis è stato integralmente confermato.

Nel merito, si osserva:

l'art. 11bis prevede che l'assistente amministrativo che sostituisce il Dsga su posto vacante e/o disponibile per l'intero anno debba essere retribuito ai sensi dell'articolo 146, lettera g), numero 7) del vigente ccnl.- Tale disposizione implica, pertanto, che al medesimo debbano essere corrisposte, ad integrazione della retribuzione in godimento, anche l'indennità di amministrazione (di direzione dal ccnl 2007) e l'indennità prevista, appunto, per l'espletamento delle funzioni superiori.

Indennità di amministrazione/direzione

L'articolo 88 del vigente ccnl (art. 86 del ccnl/2003) **elenca le indennità ed i compensi a carico del fondo di istituto:** alla lettera i) viene citato " *il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il Dsga o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1 del presente ccnl, detratto l'importo del c.i.a. (compenso individuale accessorio) già in godimento*".



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio V

L'articolo 56, cui fa riferimento la lettera i) del citato art. 88, disciplina le modalità di corresponsione delle indennità di direzione e dell'indennità spettante in caso di sostituzione del dsga:

- al comma 1 oltre al riferimento alla tab. IX, che quantifica l'indennità di direzione (quota fissa + quota variabile) è previsto che "la stessa indennità sia corrisposta a carico del fondo di cui all'art. 88, comma 2, lett. i) al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni;
- al comma 4 è previsto che "... fino alla concreta e completa attivazione del profilo di coordinatore amministrativo, il dsga è sostituito dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell'articolo 47".

Indennità per l'espletamento delle funzioni superiori

L'articolo 142 del ccnl 2003 ed il 146 del vigente ccnl/2007 hanno protratto l'efficacia dell'articolo 69 ccnl/95, limitatamente alla determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza.

In particolare, al punto 7) della lettera g) del comma 1, viene indicato che le norme che risultano ancora vigenti sono:

- l'art. 69 del ccnl 4 agosto 1995;

ed inoltre, ma che non hanno pertinenza nel contesto in esame,

- l'art. 21, comma 1, del ccnl 26 maggio 1999;

- l'art. 33 ccni 31 agosto 1999 (fondi non a carico del ccnl 24/7/2003 della scuola)

L'articolo 69, al comma 1, prevede che all'assistente amministrativo che sostituisce il dsga (per almeno 15 gg) è attribuita, per la durata della sostituzione, un'indennità corrispondente al **differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento**;

Nella circolare 724 del 2 dicembre 2003, emanata di concerto tra dgps e l'allora servizio per gli affari economico-finanziari, non è ovviamente citata la fattispecie della nomina dell'assistente amministrativo per effetto dell'art. 11 bis che è stata prevista soltanto a decorrere dal ccni sulla mobilità del 2005.

In tale circolare, specificatamente richiamata dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Napoli, è indicato che all'assistente amministrativo che sostituisca il dsga spetti l'indennità di cui al citato art. 69 da **computare a carico del fondo dell'istituzione scolastica con imputazione alla voce di spesa relativa alle supplenze brevi**.

Sempre a carico della scuola, al medesimo compete la quota fissa dell'indennità di amministrazione (oggi di direzione) spettante al dsga, detratto il compenso individuale accessorio. Compete, altresì, la quota variabile della stessa indennità (art. 86 - c. 2- lett. "i" ccnl/2003).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio V

Ciò premesso, si esprime l'avviso che le obiezioni poste dalla Ragioneria provinciale di Napoli siano fondate, ma unicamente per effetto delle vigenti disposizioni.

Si precisa tale aspetto non per l'ovvia considerazione della efficacia delle norme vigenti, ma allo scopo di evidenziare che questo Ministero ha più volte rappresentato al MEF l'esigenza che la fattispecie disciplinata dall'articolo 11bis richiederebbe la revisione della disciplina concernente l'attribuzione delle competenze in ordine alla corresponsione degli emolumenti.

In particolare, ed in special modo a fronte della esistenza della vacanza e della disponibilità del posto per l'intero anno, questa Amministrazione ha fatto presente l'opportunità che il personale nominato, in analogia al trattamento previsto per il dsgr di ruolo, sia a totale carico della DPSV.-

Al contempo, risulta evidente la necessità dell'attribuzione di finanziamenti specifici alle istituzioni scolastiche che, per effetto della nomina ex art 11bis subiscono un più che consistente abbattimento del fondo di istituto. Per tale motivo, si precisa che questa Direzione Generale, in vista del prossimo rinnovo contrattuale del II biennio economico 2008-2009, porrà in essere le opportune iniziative affinché, in quella sede, a normativa invariata, si possa comunque procedere all'incremento dei finanziamenti del fondo di istituto delle istituzioni scolastiche interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Chiappetta